

ALLEGATO A
FINANZA E E-COMMERCE: NUOVE AZIONI PER SVILUPPARE L'ORIENTAMENTO
DELLE MPMI LOMBARDE VERSO I MERCATI ESTERI

OBIETTIVO	La misura è finalizzata all'accompagnamento delle imprese che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati esteri. In particolare la misura è volta a favorire l'individuazione degli strumenti finanziari e creditizi più consoni alle strategie di export e favorire l'accesso ai canali e-commerce, per diversificare ed ampliare le opportunità di vendita sui mercati esteri. L'export italiano tramite e-commerce costituisce, infatti, ancora solo il 4% delle esportazioni totali di beni e servizi, prevalentemente realizzato attraverso grandi marketplace e retailer online specializzati, ma presenta un forte potenziale di sviluppo, secondo una tendenza in crescita a livello internazionale. L'obiettivo dell'intervento è quindi supportare le imprese a: • approfondire la conoscenza del mercato e-commerce e dotarsi degli strumenti necessari per poter cogliere questa nuova opportunità • individuare piattaforme e-commerce efficacemente posizionate nei rispettivi ambiti di mercato e coerenti con il profilo dell'azienda • predisporre una comunicazione pensata appositamente per il canale e-commerce, che sappia porre in evidenza i caratteri distintivi della storia e dei prodotti / servizi dell'azienda, ad attuare una strategia di web marketing mirata al conseguimento di obiettivi precisi, a gestire le specifiche esigenze e soluzioni di logistica e di packaging.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 5.000.000,00
SOGGETTI BENEFICIARI	• MPMI • consorzi • aggregazioni di imprese dei settori manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi alle imprese
TIPOLOGIE DI INTERVENTO	La misura prevede le seguenti tipologie di intervento: a) Linea a): redazione e attuazione del Piano finanziario aziendale per l'export, che i soggetti beneficiari potranno predisporre e attuare con l'assistenza di un EBM (export business manager) selezionato tra i soggetti ammessi nell'apposito elenco regionale di cui al d.d.u.o. n. 6231 dell'1 luglio 2016, con l'obiettivo di individuare gli strumenti finanziari e assicurativi più adeguati a sostenere le proprie strategie di vendita all'estero; b) Linea B): individuazione di piattaforme e-marketplace specializzate nella vendita al consumatore finale (B2C) sulla base del profilo aziendale e degli specifici obiettivi di export, nonché acquisizione di strumenti e servizi per avviare o qualificare l'attività di vendita sui canali e-commerce.

SPESE AMMISSIBILI	• <i>Linea a):</i> ✓ consulenza per la definizione di un piano finanziario per l'export che preveda l'analisi e la ricerca delle fonti di finanziamento per l'attuazione della strategia di export dell'impresa; ✓ consulenza per l'attuazione del piano finanziario per l' export, che potrà comprendere attività di: - o valutazione preventiva e monitoraggio costante dell'affidabilità dei clienti esteri; - o contrattualistica internazionale; - o credit management per la valutazione dei crediti commerciali; • <i>Linea b):</i> ✓ analisi delle esigenze di logistica e magazzino, di gestione delle procedure gestionali di raccolta degli ordini, di fatturazione e di packaging per ottimizzare l'avvio dell'export sul canale e-commerce, nonché di acquisizione dei necessari servizi e dotazioni strumentali; ✓ predisposizione del portfolio prodotti, web design, creazione vetrina e schede prodotti, realizzazione gallery fotografiche, predisposizione testi in lingua per i diversi mercati target, produzione di filmati di approfondimento sui prodotti, webinar, ecc.; ✓ azioni di promozione dei marchi che si intendono commercializzare sul canale web; ✓ azioni e servizi per sostenere il posizionamento dell'offerta sulle piattaforme e-commerce prescelte.
OGGETTO E ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili (la spesa minima per entrambe le linee deve essere pari ad almeno € 6.000,00) e: a) per la linea a) il contributo massimo concedibile è pari a € 5.000,00; b) per la linea b) il contributo massimo concedibile è pari a € 6.000,00. Potranno essere presentate domanda a valere su una sola o su entrambe le tipologie di intervento.
TEMPI DI REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE	Le attività dovranno essere realizzate entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	Il bando si articola nelle seguenti fasi: <u>Presentazione e valutazione delle domande</u> • <u>presentazione online delle domande (su piattaforma UCL)</u>. I richiedenti devono fornire informazioni che permettano la valutazione tecnica delle domande, quali:

	✓ per gli interventi a valere sulla linea a), preventivo dell'EBM prescelto per la realizzazione del piano finanziario ✓ informazioni generali sull'azienda e in particolare sul suo grado di internazionalizzazione, raccolte tramite un questionario a risposta multipla ✓ descrizione sintetica del progetto • <u>istruttoria delle domande</u> con procedura a sportello valutativo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, che prevede il superamento di un'istruttoria formale per la verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità a cura del soggetto attuatore e un'istruttoria tecnica ad opera di un Nucleo di valutazione appositamente designato, tesa a verificarne la qualità progettuale secondo i seguenti criteri: a) chiarezza e coerenza nella definizione degli obiettivi; b) predisposizione all'export del soggetto proponente; Saranno ammesse al finanziamento, in ordine cronologico, le domande che avranno ottenuto il punteggio minimo previsto. Le imprese interessate alla tipologia di intervento a) ammesse a seguito dell'istruttoria di cui alla fase 1 dovranno presentare il Piano finanziario redatto avvalendosi dell'assistenza di un EBM entro 60 giorni dalla data di ammissione al contributo. Il termine per la conclusione del procedimento, comprensivo dell'adozione e pubblicazione del provvedimento di ammissione ai benefici oggetto della misura, è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione delle domande stesse, nel rispetto degli artt. 2 e seguenti della Legge 241/90.
REGIME D'AIUTO	Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti <i>de minimis</i>. Gli aiuti ai soggetti richiedenti sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti <i>de minimis</i> ed in particolare nel rispetto degli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli) del sopra richiamato regolamento; Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che: • (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto <i>de minimis</i> o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti <i>de minimis</i> comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può

	beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti <i>de minimis</i> a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti <i>de minimis</i> precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti <i>de minimis</i> concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti <i>de minimis</i> concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti <i>de minimis</i>. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto <i>de minimis</i> è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. • (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima; e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese. • il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto <i>de minimis</i>, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. • i contributi di cui al presente bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto fissata in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Sono inoltre cumulabili con altri aiuti <i>de minimis</i> nei limiti dei massimali pertinenti. Gli aiuti non saranno erogati: • a imprese operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013; • alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
--	---

	• alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015; • alle imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale. I soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che: • informi su eventuali aiuti <i>de minimis</i>, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> ricevuti; • attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015; • attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013; • attesti di non essere impresa che si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
SOGGETTO GESTORE	Il soggetto gestore dell'intervento è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde, a: • agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; • realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; • comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità. Unioncamere Lombardia provvederà inoltre a alimentare il Registro Nazionale Aiuti (RNA) del Ministero dello Sviluppo Economico.